

Civile Sent. Sez. L Num. 8886 Anno 2016

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: SPENA FRANCESCA

Data pubblicazione: 04/05/2016


La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014 nei confronti dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Sicilia ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014 nei confronti della ASP 5 di Messina, come risulta dalle rispettive ricevute di accettazione.

Ai sensi dell'art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche):

"*La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo*".

Il richiamato articolo 147 cpc (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione - applicabile ratione temporis- dispone che le notificazioni dal 1° ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1° aprile al 30 settembre).

Sicchè la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.



La norma dell'art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.

Le spese si compensano per la assoluta novità della questione trattata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese.

AI sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2016

 **IL GIUDICE ESTENSORE**

 **IL PRESIDENTE**